

**Allegato A \_ Schema di contratto**  
***Schema aggiornato in data 15/03/2021***

**SERVIZIO DI “EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI DI CLASSIFICAZIONE E  
PROVISIONING DEL CREDITO ANCHE IN OTTICA NEW DOD”**

**Codice CIG 8643677BE6**

Tra

la società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, a quanto infra facoltizzato dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (di seguito “FINAOSTA”)

e

\_\_\_\_\_ (di seguito “Appaltatore”)

Premesso che

- allo scopo di assicurare il servizio \_\_\_\_\_ è stata esperita gara \_\_\_\_\_
- il servizio è stato aggiudicato a \_\_\_\_\_
- *aggiungere eventuali requisiti obbligatori previsti in sede di gara/aggiudicazione*

si conviene e stipula quanto segue

**Art. 1 (Premesse e allegati)**

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art. 2 (Oggetto)**

L'affidamento è finalizzato all'efficientamento dei processi di classificazione e provisioning del credito anche in ottica NEW DOD con riferimento ai seguenti ambiti:

**CLASSIFICAZIONE DEI CREDITI**

"Past due"

"Inadempienze probabili"

Sofferenze

Classificazione a “Stadio 2”

Classificazione a “forborne”

#### ACCANTONAMENTI

BONIS - Calcolo della PD e condizionamento in ottica FWD Looking

BONIS - Calcolo della LGD e condizionamento in ottica FWD Looking

NON PERFORMING - Stima Parametri di calcolo della ECL

Il servizio richiesto consiste nelle seguenti attività:

#### **1° FASE**

- Ricognizione delle soluzioni implementate;
- Definizione degli interventi metodologici e procedurali;
- Monitoraggio dei risultati e degli impatti degli interventi;
- Eventuale ridefinizione degli interventi;
- Implementazione delle soluzioni metodologiche e procedurali (comprese le specifiche tecniche per l'implementazione del sistema informatico);
- Supporto formativo;

#### **2° FASE**

- Produzione della regolamentazione interna.

*[Inserire offerta tecnica]*

#### Art. 3 (Modalità di esecuzione del servizio)

Il soggetto in possesso della competenza professionale richiesta (cd. Referente) che dovrà eseguire direttamente e personalmente il Servizio è \_\_\_\_\_.

Durante l'esecuzione del contratto la modificazione soggettiva del Referente e del gruppo di lavoro indicato nell'offerta di gara è consentita soltanto per motivi oggettivi, previa autorizzazione di FINAOSTA e mediante l'impiego di risorse sostitutive di pari livello professionale a quelle sostituite.

*[Inserire offerta tecnica]*

#### Art. 4 (Obblighi di FINAOSTA)

FINAOSTA si impegna a fornire le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio.

#### Art. 5 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore e variazioni disposte da FINAOSTA)

L'Appaltatore, senza il consenso di FINAOSTA, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire la prestazione prevista da parte di FINAOSTA si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da FINAOSTA.

#### Art. 6 (Norme di sicurezza)

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

#### Art. 7 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti)

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 8 (Durata) *sostituito in data 15/03/2021*

*Tutte le prestazioni richieste dovranno essere avviate entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.*

*L'Aggiudicatario dovrà svolgere le attività indicate nella fase 1 con l'obiettivo di poter rappresentare le risultanze della revisione dei modelli di classificazione e provisioning già in occasione della relazione semestrale sul 30 giugno 2021.*

*Il monitoraggio dei risultati e degli impatti degli interventi proposti e l'eventuale ridefinizione degli stessi dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021.*

*L'implementazione delle soluzioni metodologiche e procedurali ivi comprese le specifiche tecniche per il sistema informatico interno di FINAOSTA dovrà essere garantito con continuità fino al 31 dicembre 2021.*

*La produzione della regolamentazione interna potrà concludersi entro il 31 dicembre 2021.*

*(offerta tecnica \_\_\_\_\_)*

#### Art. 9 (Corrispettivo)

Il corrispettivo onnicomprensivo per l'attività oggetto del presente contratto è pari a Euro \_\_\_\_\_ (*importo a base di gara al netto del ribasso*), oltre IVA, così come risulta dall'offerta presentata in sede di gara.

L'importo deve intendersi comprensivo di tutti i costi e le spese che l'Appaltatore dovrà sostenere nel corso dell'espletamento delle attività oggetto del contratto (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese per la permanenza fuori sede e i trasferimenti, spese accessorie relative alla tecnologia

ed ai servizi di segreteria e comunicazione, tutte le riunioni video/telefoniche nelle quali condividere lo stato avanzamento lavori, *calls* e ogni forma di confronto, ecc...).

#### Art. 10 (Pagamenti)

La fatturazione del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- 80% al termine della prima fase previa verifica della regolarità delle prestazioni da parte del Referente di FINAOSTA.
- 20% al termine della seconda fase previa verifica della regolarità delle prestazioni da parte del Referente di FINAOSTA.

Si comunica che, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (di modifica dell'art. 17-ter del DPR 633/1972), FINAOSTA applicherà la scissione dei pagamenti sulle fatture ricevute (c.d. *split payment*) per l'acquisizione di beni e servizi.

Le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il meccanismo *split payment* sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione). La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al contratto (CIG **8643677BE6**), dovrà essere inviata a FINAOSTA in formato "FatturaPA" attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008 e s.m.i. con il seguente Codice Destinatario: 4ODRHM. L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte di FINAOSTA.

#### Art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. \_\_\_\_\_, intestato all'Appaltatore presso la banca \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### Art. 12 (Controllo)

Il Referente di FINAOSTA vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto e, qualora ne ravvisi la necessità, impartisce istruzioni in ordine all'espletamento delle prestazioni al Referente dell'Appaltatore, assegnando un termine di esecuzione.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da FINAOSTA nonché dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.

#### Art. 13 (Inadempienze e penalità)

Il mancato rispetto dei tempi fissati all'art. 3 per cause imputabili all'Appaltatore comportano l'applicazione di una penale pari a euro \_\_,00 *(0,3 per mille dell'importo del contratto senza IVA)* per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate.

Il mancato rispetto dei termini previsti all'art. 12 per cause imputabili all'Appaltatore comportano l'applicazione di una penale pari a euro \_\_,00 *(0,3 per mille dell'importo del contratto senza IVA)* per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze fissate.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto. Resta salva la facoltà per FINAOSTA di risolvere il contratto.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'Appaltatore dipendenti dal presente contratto; è fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'Appaltatore dipendenti dal presente contratto e, per l'eventuale eccedenza, con l'incameramento pro-quota della cauzione definitiva; è fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Qualora l'Appaltatore non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all'art. 3, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

#### Art. 14 (Cauzione)

L'esecuzione del contratto sarà garantita dalla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prestata mediante fideiussione n. \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con scadenza al \_\_\_\_\_.

L'istituto garante, così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:

- a) di avere preso visione del contratto e della documentazione allegata;
- b) di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile;
- c) di obbligarsi a versare a prima richiesta a FINAOSTA, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta da FINAOSTA;
- d) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

#### Art. 15 (Recesso e risoluzione del contratto)

FINAOSTA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a FINAOSTA. In caso di recesso di FINAOSTA, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, FINAOSTA potrà recedere per giusta causa in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

FINAOSTA ha inoltre il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. ovvero qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito richiesto dal citato art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

FINAOSTA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 c.1 e c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile:

- a) cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- b) cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto;
- c) conseguimento di un ritardo nell'esecuzione degli adempimenti e degli obblighi di cui all'art. 3 e 12 superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
- d) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- e) la sospensione o il rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- f) l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- g) l'affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- h) procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso di risoluzione del contratto, da comunicarsi tramite PEC, l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che FINAOSTA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### Art. 16 (Referenti e comunicazioni)

Per la regolare esecuzione del contratto:

- FINAOSTA S.p.A. nomina come Referente: \_\_\_\_\_;
- l'Appaltatore nomina come Referente: \_\_\_\_\_.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai rispettivi Referenti.

In caso di impedimento del Referente, FINAOSTA e l'Appaltatore dovranno darne tempestivamente notizia alla controparte, indicando contestualmente il nominativo del sostituto Referente.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite fax, email, pec o raccomandata A.R., ove previsto, ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA: \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_;
- Appaltatore: \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_, email \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.

#### Art. 17 (Foro competente)

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

#### Art. 18 (Spese e regime fiscale)

Il contratto è stipulato in modalità elettronica e sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

#### Art. 19 (Riservatezza)

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

#### Art. 20 (Clausola protezione dei dati personali)

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

A tal proposito ciascuna parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi privacy i cui report sono messi a disposizione reciproca. In caso di violazione dei dati, ciascuna parte del presente contratto è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di privacy (come ad esempio la richiesta di cancellazione o rettifica dei dati, fatto salva che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'Appaltatore garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento. Qualora tale comunicazione di informazioni e dati personali di terzi richieda il consenso degli interessati, sarà cura dell'Appaltatore procurare tale consenso in modo da consentire il corretto esercizio dell'attività oggetto del contratto da parte di FINAOSTA, quale autonomo Titolare del trattamento.

Art. 21 (Obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'approccio metodologico proposto in sede di gara)  
L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica (relazione tecnica in allegato) prodotta in sede di gara, in particolare con riferimento:

#### ART. 22 (Clausola "231")

Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FINAOSTA S.p.A., il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di FINAOSTA S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo

[http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice\\_etico](http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico)

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché



in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

#### Art. 23 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

- Informativa privacy;
- Altro \_\_\_\_\_

Aosta,

FINAOSTA S.p.A..

L'Appaltatore